

weise «spese», entsprechend dem deutschen Wort «Kosten»). Indessen ist die Auslegung, die an die deutsche Fassung anknüpft, auch sachlich richtig. Abgesehen davon, dass Kosten des Lieferers für Versicherung praktisch nur als effektive Auslagen (an Dritte) vorkommen werden, da es kaum Lieferer mit eigener Transportversicherungseinrichtung geben wird, hat der Gesetzgeber zweifellos eine Lösung treffen wollen, die sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die kontrollierende Steuerbehörde einfach zu handhaben ist. Wie im angefochtenen Entscheid mit Recht ausgeführt wird, würde aber die Ermittlung und Überprüfung der Kosten des Transportes mit eigenen Einrichtungen des Steuerpflichtigen nicht selten auf Schwierigkeiten stossen, während sich Vergütungen an Dritte leicht feststellen lassen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der angefochtene Entscheid insofern abgeändert, als festgestellt wird, dass bei der Ablieferung instandgehaltener Luxuswaren von der Luxussteuer auch ausgenommen sind die vom Steuerpflichtigen getrennt in Rechnung gestellten Auslagen an Dritte für das Abholen der Waren beim Kunden und ihre Versicherung während des Transportes zum Steuerpflichtigen. Das weitergehende Begehren wird abgewiesen.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

62. Sentenza 24 giugno 1948 della II Corte civile nella causa Bronner contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.

Registro fondiario: Un negozio giuridico mediante il quale il disponente cede, essendo ancora in vita, tutta la sua sostanza od una parte di essa ai suoi presunti eredi non è una divisione ereditaria, ma un negozio *inter vivos*. La questione se si debbano applicare i principi della vendita o della donazione dipende dalle condizioni alle quali è fatta la cessione.

Grundbuch: Ein Rechtsgeschäft, durch das jemand noch zu Lebzeiten sein Vermögen ganz oder teilweise seinen vermutlichen gesetzlichen Erben überträgt, ist keine Erbteilung, sondern ein Geschäft unter Lebenden. Ob Kauf oder Schenkung, hängt von den Bedingungen der Übertragung ab.

Registre foncier: L'acte par lequel une personne cède de son vivant tout ou partie de sa fortune à ses héritiers présomptifs n'est pas un acte de partage successoral mais un acte entre vifs. La question de savoir s'il s'agit d'une vente ou d'une donation dépendra des conditions de la cession.

A. — Il 14 dicembre 1947, Severino Bronner stipulò con nove dei suoi dieci figli il seguente contratto steso dal notaio Arturo Motta:

«Premesso che il signor Bronner Severino padre è inabile al lavoro da quasi un ventennio, periodo durante il quale egli è sempre stato mantenuto e curato in modo amorevole dai figli, con una spesa complessiva che supera di molto il valore della sua sostanza stabile;

premessi che la sostanza stabile del predetto genitore va ripartita per ragioni di equità ed anche per espressa volontà del proprietario fra i figli, tenendo calcolo del fatto che gli assegnatari della sostanza hanno per lunghi anni conferito nell'economia domestica del genitore il loro lavoro ed i loro guadagni;

premessi ... che il figlio Pasquale (decimo figlio) è stato dal padre liquidato e tacitato per ogni sua interessenza ereditaria, con l'importo di 830 fr., e meglio come ad istromento ...;

si pattuisce quanto segue:

— Al figlio Emanuele vengono assegnati, in assoluta proprietà, i seguenti beni ...

— Al figlio Aquilino vengono assegnati, in assoluta proprietà, i seguenti beni ...

— Al figlio Riccardo vengono assegnati, in assoluta proprietà, i seguenti beni ...

Gli altri figli e cioè Ambrosina, Guido, Alfredo, Ugo, Emma in Giosuè, Felicità in Mottini dichiarano di aver già ricevuto a completa tacitazione e liquidazione di ogni loro interessenza dai tre fratelli assegnatari della sostanza, la somma di 830 fr. ciascuno...

Le anzidette assegnazioni in proprietà avvengono ... con traslazione immediata della proprietà e del possesso. »

Il notaio rogato chiese l'iscrizione all'Ufficiale dei registri di Leventina che gliela negò, ritenendo inammissibile il trapasso per divisione ereditaria della sostanza di Severino Bronner, il quale era ancora vivente.

Severino Bronner interpose un ricorso al Dipartimento di giustizia, autorità di vigilanza sui registri fondiari, il quale lo respinse per i seguenti motivi :

Il codice civile svizzero non conosce il trapasso di beni ai discendenti in funzione del trapasso successorio anticipato. Un negozio giuridico mediante il quale il disponente cede, con effetto immediato, agli eredi presunti i propri beni è una contrattazione « *inter vivos* », la quale, secondo che sia stata stipulata dietro compenso o no, costituisce una vendita o una donazione. Siccome la legislazione svizzera ignora il trapasso della proprietà fondiaria sulla base d'una dichiarazione astratta, il contratto dev'essere costatato per atto pubblico in tutte le sue parti essenziali. L'atto pubblico rogato dal notaio Motta può quindi considerarsi come valido titolo per l'iscrizione soltanto nel caso in cui costati validamente o una vendita o una donazione. L'atto dichiara che il trapasso avviene in compenso delle spese sopportate dai figli per il mantenimento e le cure del padre invalido durante quasi un ventennio. Dall'assistenza al genitore bisognoso non è però nato alcun credito a favore dei figli ; il trapasso della proprietà avviene quindi *donationis causa*. L'atto non menziona la donazione. Il contratto potrebbe tutt'al più essere riconosciuto quale titolo sufficiente, se si volesse considerare come semplice motivo l'osservazione circa il mantenimento e ammettere quindi una donazione. Ma ciò non è ammissibile, poichè nel contratto si legge che gli altri figli dichiarano

di aver ricevuto dai tre fratelli assegnatari della sostanza la somma di 830 fr. ciascuno « a completa tacitazione e liquidazione di ogni loro interessenza ». Si tratta indubbiamente d'una dichiarazione di fine ereditaria, la quale deve rivestire, secondo l'art. 495 CC, la forma del contratto successorio. L'inosservanza di forma rende nulla la dichiarazione e anche la pattuizione circa il trapasso dei fondi diventa caduca, poichè il padre Severino Bronner non l'avrebbe stipulata senza la rinuncia ereditaria degli altri figli.

B. — Severino Bronner e i suoi figli Emanuele, Aquilino e Riccardo hanno impugnato questa decisione con un tempestivo ricorso di diritto amministrativo, adducendo in sostanza quanto segue :

Incombe all'Ufficiale dei registri di designare il rapporto giuridico da iscrivere. In concreto la designazione « divisione ereditaria » scelta dal richiedente non è errata, benchè si potesse definire meglio il rapporto giuridico con la dicitura « contratto di cessione » oppure « contratto di vendita ». Un contratto mediante il quale il disponente cede con effetto immediato agli eredi presunti i propri beni non è un negozio successorio, ma una contrattazione *inter vivos*, la quale, secondo che sia stata stipulata dietro compenso o no, costituisce una vendita o una donazione (RU 45 III 164). In concreto il contratto riguarda esclusivamente gli immobili di Severino Bronner ; non concerne adunque la sostanza mobile. Scopo del contratto è che detti immobili siano trapassati ai tre figli Emanuele, Aquilino e Riccardo, i quali debbono versare ai loro fratelli e sorelle Ambrosina, Guido, Alfredo, Ugo, Emma e Felicità la somma di 830 fr. ciascuno a titolo di conguaglio. L'ammontare di 830 fr. è la controprestazione che si riferisce unicamente agli immobili dedotti in contratto e non alla rimanente sostanza del padre. A rigore di termini, si sarebbero dovuti concludere due contratti : il primo di cessione degli immobili da parte del padre Severino Bronner a tutti i nove figli ; il secondo di cessione dei fondi a Ema-

nuele, Aquilino e Riccardo da parte degli altri sei figli. Per ridurre le spese, il notaio ha fuso in un solo atto i contratti anzidetti.

L'Autorità di vigilanza sui registri fondiari ha conchiuso pel rigetto del ricorso, mentre il Dipartimento federale di giustizia ha dichiarato di non opporsi al suo accoglimento.

Considerando in diritto:

A norma della giurisprudenza del Tribunale federale (RU 45 III 164), un negozio giuridico mediante il quale il disponente cede, essendo ancora in vita, tutta la sua sostanza od una parte di essa ai suoi presunti eredi non è una divisione ereditaria, ma un negozio *inter vivos*. Non ne segue però che nella dichiarazione di cessione si debba accennare espressamente alla vendita o alla donazione; basta che nell'intrinseco sia pattuito il trapasso da eseguire mentre il proprietario è ancora in vita. La questione se si debbano applicare i principi della vendita o della donazione dipende dalle condizioni alle quali è fatta la cessione.

Dall'atto presentato all'Ufficio del registro fondiario della Leventina risulta chiaramente che il trapasso degli stabili ai figli Emanuele, Aquilino e Riccardo deve avvenire mentre il loro padre è ancora in vita. Inoltre emerge che i tre suddetti figli debbono pagare agli altri sei una somma di 830 fr. ciascuno.

Data questa situazione di fatto, è assai difficile dire se si sia in presenza d'una vendita o, almeno in parte, d'una donazione. Se però le prestazioni imposte agli interessati sono chiaramente definite e solo la classificazione dell'atto tra le forme contrattuali entranti in linea di conto presenta delle difficoltà, non vi è motivo di negare la chiesta iscrizione, salvo se si debba ritenere che la vera e reale volontà delle parti non mirasse ad una cessione dei fondi mentre il padre era ancora in vita ma tendesse alla divisione della futura eredità paterna. L'Autorità cantonale di vigilanza sembra ritenere che in concreto si tratti d'un'anticipata

divisione ereditaria: infatti rimanda alle premesse dell'atto di cessione in cui si parla di divisione dei fondi tra gli eredi avuto riguardo al lavoro prestato pel padre e si dichiara che Pasquale, il decimo figlio di Severino Bronner, non riceve nulla essendo già stato tacitato dal padre « per ogni sua interessenza ereditaria » con 830 fr. Da queste premesse si può soltanto concludere che il padre era d'accordo che, per la cessione dei suoi beni mentre viveva ancora, si applicasse lo stesso modo di divisione che si sarebbe applicato se essi fossero divisi soltanto dopo la sua morte. Non si può invece concludere che la divisione lui vivente non fosse voluta seriamente. Irrilevante è il fatto che nella domanda d'iscrizione all'Ufficio dei registri gli interessati abbiano denominato « divisione ereditaria » la cessione in discorso. Infatti determinante per la natura dell'atto è il suo contenuto e non la sua denominazione.

L'Autorità cantonale di vigilanza ravvisa pure un ostacolo alla richiesta iscrizione nel fatto che Ambrosina, Guido, Alfredo, Ugo, Emma e Felicita Bronner hanno ricevuto la somma di 830 fr. ciascuno « a completa tacitazione e liquidazione di ogni loro interessenza ». Secondo l'Autorità cantonale di vigilanza, una siffatta dichiarazione contiene una rinuncia ereditaria, per la cui validità sarebbe stata necessaria la forma del contratto successorio. Quest'interpretazione della suddetta clausola è inaccettabile. L'atto 14 dicembre 1947 mirava alla divisione della sostanza immobiliare paterna, vivente il padre, tra nove dei suoi dieci figli: gli stabili di Severino Bronner dovevano essere trapassati ai tre figli Emanuele, Aquilino e Riccardo, i quali a lor volta erano tenuti a versare agli altri sei figli la somma di 830 fr. ciascuno che spettava loro in virtù del piano di divisione. Alla stesura dell'atto Emanuele, Aquilino e Riccardo Bronner avevano già pagato le quote in discorso, cosicchè ne ricevettero quietanza mediante la suddetta clausola. Ambrosina, Guido, Alfredo, Ugo, Emma e Felicita Bronner hanno dichiarato di essere tacitati per quanto riguarda la loro interessenza nella cessione dei beni paterni

vivente il padre stipulata nell'atto 14 dicembre 1947, e non per quanto concerne la futura eredità del loro genitore. Una siffatta dichiarazione non è una rinuncia ereditaria e non richiede per la sua validità una forma speciale.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è accolto e la querelata decisione è annullata.

III. SOZIALVERSICHERUNG

ASSURANCES SOCIALES

63. Urteil vom 25. Juni 1948 i. S. Basler Rheinschiffahrt-Aktiengesellschaft gegen Bundesamt für Sozialversicherung.

Obligatorische Unfallversicherung: Die Besatzungen der schweizerischen Rheinschiffe sind durchweg der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung unterstellt.

Assurance-accidents obligatoire: L'équipage des navires suisses du Rhin est soumis sans restrictions à l'assurance-accidents obligatoire.

Assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni: L'equipaggio delle navi svizzere del Reno è sottoposto senza limitazioni all'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni.

A. — Die Beschwerdeführerin betreibt den Personen- und Gütertransport auf dem Rhein und die damit verbundenen Lagergeschäfte. Sie besitzt Schiffe, die nur auf der schweizerischen Strecke des Rheins verkehren, und solche, die den ganzen Strom vom Basler Rheinhafen an abwärts und die Kanäle des Rheinbeckens befahren. Sie wurde für den Schiffs- und Lagerbetrieb der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung unterstellt. Von den beim Gütertransport (Schleppschiffahrt) beschäftigten Angestellten und Arbeitern galten in der ersten Zeit nach einer Vereinbarung mit der SUVAL nur diejenigen als versichert, die in der Schweiz wohnten und deren Abwesenheit im Ausland jeweils sechs Monate nicht überschritt.

Mit Verfügung vom 2. September 1946 unterstellte indessen die SUVAL sämtliche Schiffsleute der Gesellschaft ohne Einschränkung der Versicherung, unbekümmert darum, ob die Schiffe, auf denen sie arbeiten, regelmässig oder nur zuweilen oder überhaupt nicht bis nach Basel hinauf fahren. Die Ausdehnung wurde damit begründet, dass in den Rheinuferstaaten infolge des Krieges die Rechtslage inbezug auf die Sozialversicherung unabgeklärt sei.

B. — Auf Rekurs der Gesellschaft bestätigte das Bundesamt für Sozialversicherung am 10. April 1947 die neue Verfügung der SUVAL. Es nahm an, auch die Besatzungen der vorzugsweise den ausländischen Rhein befahrenden Schiffe der Gesellschaft seien, kraft Zugehörigkeit zu einem versicherungspflichtigen Betrieb (Art. 60 Ziff. 3 litt. b KUVG), der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung teilhaftig; denn auch diese Schiffe seien Betriebs- teile (Art. 4 der Verordnung I über die Unfallversicherung) und gälten übrigens, wenn nicht de iure, so doch praktisch als Schweizerboden. Jedenfalls seien ihre Mannschaften bloss « vorübergehend im Ausland beschäftigt » (Art. 61 Abs. 1 KUVG). Das territoriale Schwergewicht ihrer Tätigkeit liege in der Schweiz. Von Basel aus stelle die Gesellschaft die Kapitäne an, und daselbst nähmen diese ihre Aufträge für die Fahrten entgegen; auch die Bezahlung werde von dort aus vorgenommen. Wenn sich die Schiffsleute auch länger auf deutschen, französischen, belgischen oder holländischen Gewässern als auf dem Schweizer Rhein aufhielten, so hätten sie doch mit keinem der durchfahrenen Länder so enge Beziehungen wie mit der Schweiz. Die angefochtene Unterstellung sei um so mehr gerechtfertigt, als der Anteil der Schweizer Reedereibetriebe an der Rheinschiffahrt und auch die Zahl der schweizerischen Schiffsleute stark angewachsen sei, während andererseits wichtige Voraussetzungen der bisherigen Ordnung weggefallen seien, vor allem die deutsche Sozialversicherung mit ihrem Anspruch auf Einbezug aller den deutschen Rhein befahrenden Schiffsbesatzungen. Die Be-